**DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASI PARTICOLARI**

Alcuni documenti non sono acquisibili dall'Ufficio di Stato civile e devono essere obbligatoriamente prodotti dagli interessati:

* Matrimonio religioso concordatario: richiesta di pubblicazione da parte del parroco
* Matrimonio con rito acattolico: richiesta di pubblicazione da parte del Ministro di Culto (si tratta del rito Ebraico, Valdese, Chiese Cristiane Avventiste, Assemblee di Dio in Italia, Congregazione dei Testimoni di Geova)
* Nubendo minorenne: se ha compiuto i 16 anni serve il Decreto di ammissione al matrimonio da richiedersi al Tribunale per i Minorenni nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
* Nubendi parenti o affini: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
* Nubenda vedova da meno di 300 giorni: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
* Nubenda divorziata da meno di 300 giorni: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento dalla quale siano evidenziabili alcune casistiche previste dalla legge per poter derogare tale termine; in mancanza, dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
* Riduzione o dispensa dei termini di pubblicazione: decreto di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
* Nubendi residenti all'estero: se entrambi i nubendi sono cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE) la pubblicazioni di matrimonio vanno eseguite rivolgendosi al Consolato Italiano competente per territorio rispetto all'indirizzo di residenza. Se uno solo di loro è residente all'estero (iscritto all'AIRE) e l'altro è residente a Novellara, le pubblicazioni possono essere fatte indistintamente presso il Consolato o presso il Comune. E' comunque suggeribile eseguirle nel luogo dove verrà celebrato il matrimonio.
* Diversamente da quanto previsto per le pubblicazioni con rito concordatario, non è necessaria l’acquisizione della richiesta del Ministro di Culto; tale documentazione infatti non è prevista dalle tre intese : 1) di cui alla legge 126/2012 Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale 2) Legge 127/2012 Chiesa Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni 3) Legge 128/2012 Chiesa Apostolica in Italia

Nubendi cittadini stranieri: si veda il paragrafo sottostante.

**DOCUMENTI DA PRESENTARE PER I CITTADINI STRANIERI**

Il cittadino straniero che vuole effettuare le pubblicazioni di matrimonio deve presentare i seguenti documenti:

* Carta di identità italiana (se residente in Italia) o passaporto straniero in corso di validità
* Nulla-osta previsto dall'Art. 116 c.c. o, in alternativa, Certificato di capacità matrimoniale previsto dalla Convenzione di Monaco del 5/9/1980. Il Nulla osta deve essere rilasciato dall'autorità locale del Paese di appartenenza, tradotto e legalizzato, tranne per i Paesi aderenti a Convenzioni che dispongono diversamente; oppure, dall'autorità diplomatica o consolare dello Stato estero in Italia, legalizzato dalla Prefettura, tranne per i Paesi aderenti alla convenzione di Londra del 7 giugno 1968
* Un valido titolo idoneo a dimostrare il regolare ingresso del cittadino straniero sul territorio italiano (si veda in proposito quanto necessario rispettivamente per il cittadino extracomunitario e per il cittadino comunitario)

Con riferimento ai requisiti che la documentazione straniera deve possedere per avere validità in Italia (es. necessità di legalizzazione, traduzione, apposizione di Apostille, ecc.).

Il nulla-osta deve indicare:

- generalità dei nubendo

- dichiarazione che "giusta le leggi cui lo straniero è soggetto, nulla osta al matrimonio" o non ci sono impedimenti o sussiste capacità matrimoniale.

N.B: non può essere sufficiente una generica indicazione relativa allo stato libero.

Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla-osta o nelle altre certificazioni citate coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza.

Lo straniero che risulta rifugiato politico deve presentare:

1.certificato rilasciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma

2.atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale e riguardante il rispetto delle condizioni che non possono essere provate con idonea certificazione

3.documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico

4.documento d'identità valido.

Lo straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un interprete maggiorenne (munito di valido documento di riconoscimento) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione del matrimonio.

In virtù di appositi accordi internazionali, i cittadini di alcuni Paesi stranieri presentano una normativa diversificata, per cui le disposizioni sul rilascio dei documenti necessari per poter celebrare un matrimonio in Italia sono differenti:

* per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia), serve il certificato di capacità matrimoniale, redatto su modello plurilingue, esente da qualsiasi formalità, rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia
* per i cittadini svedesi residenti in Svezia che intendono sposarsi in Italia, il nullosta sarà emesso direttamente dall'Ufficio Anagrafe del comune di residenza del cittadino svedese, in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato, il quale ne attesterà anche la conformità all'originale (doc. apostillato). La certificazione continuerà invece ad essere rilasciata dall'autorità consolare solo nei casi di matrimonio da contrarre in Italia da cittadini svedesi qui residenti.
* per i cittadini norvegesi, ovunque siano residenti, il nulla-osta non è più rilasciato dall'autorità consolare norvegese in Italia, ma dai comuni norvegesi ove risiedono gli itneressati, su modello redatto in lingua italiana, ovvero in norvegese con traduzione effettuata da traduttore giurato in Norvegia. Il documento sarà munito di Apostille (Convenzione Aja 5/10/1961)
* per i cittadini danesi che intendono sposarsi in Italia, il nullaosta sarà rilasciato direttamente dall'Ufficio Anagrafe del comune di residenza del cittadino danese, in lingua danese, con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato in Danimarca, il quale ne attesterà anche la conformità all'originale (doc. apostillato)
* per i cittadini statunitensi, il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità consolare dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio, accompagnata da documenti originari dai quali risulti il nullaosta al matrimonio e da un atto notorio, dichiarazione giutata dell'interessato relativa alla mancanza di ostacoli al matrimonio. Apostille) dai quali risulti indirettamente che nulla osta al matrimonio.
* per i cittadini polacchi, competente al rilascio del nulla osta è il capo dell'ufficio di stato civile polacco. Solo nel caso in cui il cittadino polacco residente all'estero non ha avuto la residenza in Polonia o non sia in grado di risalire all'ultimo luogo di residenza in Polonia o sia partito dalla Polonia prima del compimento di 16 anni e risieda permanentemente all'estero, il nulla osta è rilasciato dal console.
* per i cittadini australiani occorrerà una dichiarazione giurata dal cittadino australiano in presenza dell'Autorità consolare australiana in Italia, da cui risulti che secondo le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L'Autorità consolare australiana certificherà l'identità e la cittadinanza australiana dell'interessato. Documenti rilasciati dalle Autorità australiane competenti, dai quali risulti indirettamente che nulla osta al matrimonio. Oppure un atto notorio (dichiarazione giurata resa in presenza di quattro testimoni), formato in presenza di un'Autorità italiana competente, da cui risulti che nulla osta al matrimonio. Si intendono per autorità italiane competenti, in Italia, l'Ufficiale dello Stato civile e, all'estero, le autorità consolari italiane.
* per i cittadini moldavi, il certificato attestante l'assenza degli impedimenti a contrarre matrimonio in Italia rilasciato dal servizio di Stato Civile presso il Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldavia (tale certificato dovrà pervenire all'Ufficio di stato civile tradotto e apostillato)
* per i cittadini ungheresi che intendono contrarre matrimonio in Italia: il nuovo modello di nulla osta allegato alla circolare n. 11 del 15/05/2013 che soddisfa totalmente i requisiti richiesti dall'Art. 116 c.c.
* per i cittadini slovacchi, nuovo modello di nulla osta, come previsto dalla Circolare n. 29 del 28 novembre
* per i cittadini britannici residenti nel Regno Unito che intendono sposarsi in Italia, la Circolare n.6/2013 prevede che “in sostituzione dell’attuale nulla osta rilasciato dall’autorità consolare britannica in Italia, un *Certificato di non impedimento*, rilasciato dall’autorità locale del paese di provenienza, e una *dichiarazione giurata bilingue*, resa dagli interessati presso un avvocato a un notaio britannici”. Tale certificato di non impedimento, postillato e debitamente tradotto, sarà presentato, unitamente alla dichiarazione giurata bilingue, anch’essa legalizzata, al competente ufficio di stato civile ai fini della celebrazione del matrimonio. Tale nuova procedura non si applica nei casi dei cittadini britannici residenti in Galles e in Inghilterra, che intendono sposare in Italia un cittadino irlandese, rispetto ai quali continuerà ad utilizzarsi, come rappresentato dalla predetta Ambasciata, l’attuale iter del rilascio del nulla osta da parte dell’autorità consolare britannica. Qualora in detti nuovi certificati appaia la dicitura “to be presented to her Majesty’s British Counsul for the District in which the marriage i sto take place (da essere prodotto al Console di Sua Maestà britannica per il distretto dove il matrimonio avrà luogo), che sarà materialmente barrata, la stessa non costituisce un limite alla loro accettabilità.

Aggiornato al 18/08/2018